

Intricatissima e abnorme vicenda elettorale

di Antonio Bevacqua

Ancora una volta (era già tristemente accaduto in passato per via delle note vicende elettorali che investirono il Consiglio Nazionale, sciolto e commissariato nel 2012, ed infine eletto nel 2014 dopo una gragnuola di ricorsi, di appelli e di lotte intestine) la Categoria viene rappresentata come attraversata da moti che nulla hanno a che fare con la necessità che la professione avrebbe in questi momenti.

Allo stato un'intricata ragnatela di situazioni condiziona una visione lineare e agevole degli iter elettorali, tenuto conto che sulla vicenda incidono simultaneamente:

-la sospensione delle procedure elettorali con rinvio da parte del Consiglio di Stato al TAR Lazio dell'appello proposto da una Collega di Pescara avverso il respingimento della propria istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione delle elezioni di novembre 2020 (poi febbraio 2021), avendone di queste ultime richiesto l'annullamento, in quanto disciplinate dall'impugnato decreto del Ministro che aveva approvato il regolamento elettorale e che, a dire della Collega, risultava sprovvisto di disposizioni volte a contrastare le discriminazioni di genere ed a promuovere le pari opportunità;

-la prossima udienza del TAR Lazio (14 aprile) per il giudizio di merito sia sulle impugnative proposte dalla Collega di Pescara, sia sulla contestuale richiesta, in alternativa all'accoglimento del ricorso, del rinvio alla Corte Costituzionale del d.lgs. 139/2005 concernente l'ordinamento professionale;

-l'approvazione dell'"emendamento Conzatti" che, con l'introduzione dell'art. 31 quater del decreto legge Ristori ter, che ha portato importanti modifiche al d.lgs. 139/2005 nelle parti in cui si prevede che, nei consigli di disciplina, nelle liste dei candidati agli ordini territoriali ed ai rispettivi collegi dei revisori, nelle liste per le elezioni del consiglio nazionale, debba essere attribuita una quota almeno non inferiore a due quinti dei posti al genere meno rappresentato.

Il guaio, però, sta nel fatto che Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che la citata disposizione non si applichi ai procedimenti elettorali già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Come se non bastasse l'intersecarsi e l'interagire dei suddetti elementi, fatto che rende e rende incalcolabile il numero delle variabili che potevano e possono scaturire, il Consiglio Nazionale ha pensato bene, attraverso alcuni deputati del Partito Democratico, di presentare, alla fine di gennaio, alcuni emendamenti al c.d. "decreto milleproroghe" con l'intento di sbloccare la situazione elettorale, superando l'empasse giudiziario.

La redazione degli emendamenti era stata affidata "stimati professionisti". I temi erano i seguenti:

- 1-introduzione delle quote di genere;
- 2-mantenimento di tutte le attribuzioni agli organi attualmente in carica sino all'insediamento dei nuovi organi;
- 3-introduzione delle c.d. "specializzazioni".

Risultato? Tutti e tre gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili per **difetto di coerenza** rispetto all'oggetto del provvedimento.

Ma non è tutto. Ha resistito alla bocciatura un altro emendamento al milleproroghe, presentato dal deputato pentastellato Giovanni Currò, che prevede che gli organi in carica decadano solo dopo aver eletto il nuovo Consiglio Nazionale (ad oggi scaduto).

Tuttavia, l'ultima e autorevole parola è ora quella del Ministero della Giustizia, il quale ha recentemente stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale debbano tenersi dopo il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, "ritenendo non conforme alla disciplina normativa la circostanza che l'elezione possa avvenire da parte degli Ordini territoriali il cui mandato è scaduto."

Intricatissima e abnorme vicenda elettorale

Mi piace ricordare che sulla stampa specializzata (Eutekne.ifo), in data ancora utile e non sospetta, era il 20 dicembre dello scorso anno, prevedendo proprio questo gran guazzabuglio, avevo scritto individuando il “*peccato originale*” alla base di tutto ciò, ascrivibile a mio avviso all’incompletezza, evanescenza e inadeguatezza del nostro ordinamento in materia di disciplina elettorale cui, non a caso, nel tempo, oltre alle già citate liti, avevano fatto seguito anche varie interpretazioni e decisioni in materia, segnate spesso da altrettanta incoerenza, fornite da parte dei vari CN, dal Ministero e dalla Cassazione.

Scrivo che tutto questo aveva finito per creare un **clima di disorientamento** e confusione, quando non di violenta competizione, all’interno di una Categoria che ben altra aria avrebbe meritato di respirare in **momenti così critici** e decisivi per il futuro di ciascun iscritto.

Avvertivo che lasciando tutto come stava, non se ne sarebbe venuti a capo né facilmente, né brevemente e chiedevo **uno scatto d’orgoglio** da parte di tutte le componenti ordinistiche, seriamente unite nella volontà di sbrogliare la matassa con **l’unica soluzione possibile, quella legislativa**. L’unico modo per superare velocemente e definitivamente sia il vaglio del Tar, sia quello, eventuale, della Consulta.

Sarebbe servita, a mio avviso, proprio **una modifica puntuale del d.lgs. 139** che disciplinasse in modo corretto, lineare e coerente l’intero procedimento elettorale (approfittando, magari, per abolire l’elezione del Consiglio Nazionale attraverso le votazioni di secondo livello che creano, sempre, imbarazzanti situazioni di bassa politica, rimettendo le decisioni al suffragio universale degli iscritti) con particolare riguardo:

- alla composizione delle liste dei candidati con l’obbligo della parità di genere;
- all’abolizione dell’anacronistico principio “the winner takes it all” e introduzione del certamente più democratico metodo proporzionale;
- alla chiara disciplina del cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo considerando non compiuto il secondo mandato anche nell’ipotesi di dimissioni volontarie purchè presentate entro un periodo inferiore alla metà del mandato pieno;
- all’introduzione di una commissione, terza rispetto ai candidati, per l’esame e l’ammissione delle liste;
- all’introduzione del voto telematico, garantito

da un’autorità certificata;

-ad una più puntuale disciplina della decadenza dei Consigli.

Molti sono stati i complimenti ricevuti per lo scritto, ancor di più le **critiche**, queste ultime da parte di chi forse ancora ritiene che le questioni di potere siano più importanti della vita stessa della Categoria.

Ma non è finita.

In questa neverending story si inserisce la notizia che i due contendenti al soglio, De Nuccio di Bari e Moretta di Napoli (per chi non lo sapesse vige un **gentlemen’s agreement** secondo il quale in questa tornata il Presidente del CN “spetterà” al Sud) si siano parlati ed abbiano in animo di presentare una lista comune, dunque una sola lista, perché “*se a votare per il prossimo Consiglio nazionale dovranno essere i nuovi Ordini, potrebbero volerci mesi prima che si riesca a definire una nuova data.*”

Secondo Di Nuccio “*Se si vuole lavorare per il bene della categoria da parte mia ci sarà sempre la massima apertura. La nostra ottica rimane quella di individuare le **figure migliori** da porre alla guida dei commercialisti, nella consapevolezza che qualità e competenza ci siano sia da una parte che dall’altra. Se è questo l’obiettivo, siamo disponibili a provare a fare una sintesi. Ma solo se tale verifica verrà fatta all’interno del perimetro degli schieramenti attualmente esistenti.*”

Alcune considerazioni da parte di chi scrive.

Il Ministero della Giustizia ha posto come “*necessità*” che il nuovo Consiglio Nazionale venga eletto dai nuovi Consigli territoriali e non da quelli scaduti. Non mi sembra una sottolineatura di poco conto, né sul piano formale, né su quello sostanziale.

Il tentativo, di per sé nobile in tempi normali, di unificare le aspirazioni elettorali non va nella direzione indicata dal Ministero della Giustizia e lascia l’amaro sapore dell’elusione. Inoltre, è proprio l’inciso di De Nuccio “*individuare le **figure migliori** da porre alla guida dei commercialisti*” che lascia perplessi, se si tratta di far semplicemente ratificare un’elezione con lista unica.

Di grazia, come si dovrebbero individuare queste “*figure migliori da porre alla guida dei commercialisti*”? Forse attraverso un conclave dei “**maggioranti**” appartenenti alla categoria dei Presidenti dei tre/quattro Ordini territoriali in questo momento scaduti e/o commissariati?

PROFESSIONE

Casella di Pec piena: quali risvolti?

di Luca Tinello

Si è già scritto nell'ultimo numero di questa newsletter (News letter nr. 59 del 21.01.2021, ndr) di come, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 37 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, l'istituzione della PEC (o *domicilio digitale*) sia oggi un requisito necessario per lo svolgimento stesso di una professione regolamentata.

Ma cosa succede se tale strumento tecnologico risulti inidoneo allo scopo, come avviene, per esempio, nel caso di saturazione dello spazio a disposizione (incapienza) per cui il sistema informatico restituisce l'avviso di mancata consegna?

Premesso che la mancata notifica per "incapienza" è sempre una causa imputabile al destinatario, diverse sono le implicazioni a seconda del tipo di atto.

Riflessi sul processo tributario

Gli atti tipici del processo tributario (*nel quale anche i Dottori ed i Ragionieri Commercialisti iscritti nella sezione A dell'Albo, possono assumere la difesa tecnica*) sono: la notificazione e la comunicazione.

La **notificazione** è il mezzo grazie al quale si informa il destinatario (o i destinatari) della esistenza di un determinato atto che lo riguarda (o li riguardano). È un atto legale (e formale), che fa sorgere tutta una serie di poteri, di diritti, di oneri e di obblighi (sostanziali e processuali).

La **comunicazione** è un atto della cancelleria con la quale le parti (processuali) vengono a conoscenza dei provvedimenti del giudice tra cui - ad esempio - la fissazione della data dell'udienza e la comunicazione del dispositivo della sentenza (*ed il termine per le impugnazioni decorre dalla notifica delle comunicazione*).

Le norme che regolano tali istituti, nel processo tributario, sono gli artt. 16, 16-bis e 17, D. Lgs. n. 546/92. Con il decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163 si è disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario per consentire la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo con modalità informatiche. Ebbene, la circolare 1/DF del 4 luglio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot. 5764) ha fatto il punto della situazione, preve-

dendo differenti conseguenze tra le notificazioni e le comunicazioni, nel caso di notifica non perfezionata per cause imputabili al destinatario (come nel caso della casella pec piena).

Per le prime, "*... il notificante è tenuto a seguire tempestivamente le procedure di notifica analogiche previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92 (consegna a mani proprie, servizio postale, ufficiale giudiziario)* (paragrafo 4.6.1)". In questo caso, quindi, il colpevole - ed omissivo - comportamento del professionista (che non controlla il regolare funzionamento della propria pec), non produce direttamente danni.

Per le seconde, "*... Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria*" (paragrafo 5). Ed è immediatamente intuibile di come, per esempio, la mancata ricezione della comunicazione del deposito della sentenza, con il probabile risultato di far decadere il cliente dai termini per l'impugnazione, possa ingenerare nel professionista tutta una serie di responsabilità, non solo civili (per inadempimento contrattuale) ma anche penali (per il reato di patrocinio infedele), rinvenibili nell'art. 380 del Codice Penale a mente del quale "*Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.*"

Riflessi sulla futura notificazione degli atti della pubblica amministrazione

Con l'art. 26 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, il legislatore ha dettato la disciplina sulle modalità di funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (notificazione con valore legale di atti). Pur se ancora non operativa, è interessante osservare come, con il comma sei del cita-

Casella di Pec piena: quali risvolti?

to articolo 26, sia stato disciplinato il caso della casella di pec dei professionisti risulti piena: *“Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.”*

Riflessi sulla notificazione dell’accertamento delle imposte sui redditi

Simile soluzione, tra l’altro, è già contemplata nell’art. 60 del D.P.R. 600/73, in materia di accertamento delle imposte sui redditi per le imprese individuali o costituite in forma societaria e ai **professionisti iscritti in albi** o elenchi istituiti con legge dello Stato, a tenore del quale: *“... Se la casella di posta elettronica risulta saturata, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta saturata oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Sspa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di*

posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio ...”

Per il prossimo futuro, dunque, dovremo fare sempre più attenzione al perfetto funzionamento della nostra posta elettronica certificata perché tutti i rapporti con la pubblica amministrazione passeranno da qua.

Le implicazioni deontologiche

La fattispecie della condotta (omissiva) per la quale la casella postale si satura, diventando piena ed impedendo la notifica da parte dei terzi, non è *“tipizzata”* nel codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (come nel caso della omessa indicazione dell’indirizzo P.E.C., prevista dall’art. 29 e punita con l’art. 22 del codice delle sanzioni con *l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi*).

Ciò non significa che non sia sanzionabile.

Infatti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 139/2005, *«... il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell’Albo (dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione»*. E non v’è dubbio che il mancato e costante controllo dello strumento elettronico della Posta Elettronica Certificata, in ordine anche alla sua idoneità a ricevere le notifiche, dimostri, *ictu oculi*, un esercizio non corretto della professione.

Tale fatto (omissivo) potrà essere punito, ai sensi del 2 comma dell’art. 18 del codice delle sanzioni vigente, con l’applicazione della sanzione disciplinare della censura (nel migliore dei casi); nel peggiore, con l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione fino a 6 mesi.

DIRITTO E PRATICA BANCARIA

Anatocismo nei contratti di mutuo:
il vaglio delle Corti d'Appello

di Giovanna Grande

La questione dell'anatocismo nei piani di ammortamento alla francese è arrivata al vaglio delle Corti di Appello che, quasi unanimemente, hanno riconosciuto nel rimborso a rate costanti, la sussistenza del regime di capitalizzazione composta; tra queste, solo un numero limitato, diverge dall'orientamento dominante, negando, pur in presenza della capitalizzazione composta, l'anatocismo, sulla base di assunti discutibili sia dal punto di vista matematico che giuridico.

Si premette che nel regime di capitalizzazione composta gli interessi sono corrisposti in una o più soluzioni prima della scadenza del termine fissato per la restituzione del capitale, rendendosi disponibili in anticipo rispetto al capitale e, quindi pronti a produrre ulteriori interessi; nel regime di capitalizzazione semplice, invece, sono corrisposti insieme al capitale alla scadenza stabilita.

I principi giuridici che regolamentano la fattispecie sono contenuti nel codice civile e nel TUB, in particolare:

l'art. 821 c.c. sancisce che i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto;

l'art. 1283 c.c., consente agli *interessi scaduti di produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi;*

l'art. 1346 c.c. nello stabilire che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, prescrive l'esatta indicazione del tasso di interesse;

l'art. 117 del TUB, disciplinante il requisito della trasparenza, sanziona con la nullità "le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché **quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.**"

La prima decisione oggetto di analisi "Corte di Appello di Campobasso, sentenza n. 412 del 5 dicembre 2019", si fonda proprio sulla violazione della trasparenza, difatti ha individuato nel

piano di ammortamento alla francese un TEG diverso, superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto. "*Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso di interesse rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese"; ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art. 821, comma 3 c.c.)*". Con tale condotta non trasparente la banca ha violato sia l'art. 1283 del c.c., sulla decorrenza degli interessi sugli interessi, sia l'art. 1284 che, in ipotesi di mancata determinazione o specificazione, ovvero di incertezza su tasso di interesse, impone l'applicazione del tasso legale semplice.

La Corte conclude che il diverso regime di capitalizzazione, ha esposto il debitore ad un esborso maggiore e all'applicazione di condizioni contrattuali diverse rispetto a quelle convenute, con una accentuata discrasia tra quanto indicato dal piano di riferimento e quanto espresso e determinato dal piano di ammortamento. Ha precisato, altresì che la pattuizione di interessi ultralegali, per essere valida, deve avere un contenuto chiaro ed univoco, con una puntuale specificazione del tasso applicato al rapporto bancario.

In senso conforme la Corte di Appello di Genova, con la sentenza n. 410 pubblicata il 28/04/2020, ha sancito che *la presenza sia pure indicata in contratto di un meccanismo che elide il tasso di interesse riportato in contratto aumentandolo è infatti oggettivamente idonea a dare al cliente una errata percezione del rapporto e quindi contraria alla ratio dell'art. 117 TUB ai sensi del quale i contratti devono indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticati ed in caso di inosservanza si applica il tasso sostitutivo*

Infine, la Corte di Appello di Bari con la sen-

Anatocismo nei contratti di mutuo: il vaglio delle Corti d'Appello

tenza n. 1890 pubblicata il 03/11/2020 ha individuato espressamente l'anatocismo nel meccanismo di capitalizzazione composta, precisando che: *“a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso.....che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice”, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto*”. Su tali premesse la Corte ha sancito, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista *ad substantiam* dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.

In definitiva, *“i dati ed il criterio di calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano le difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale”* (cfr. Cass. n. 25205/2014). Ed ancora, in un recente arresto a sezioni unite (n. 8770 del 12.05.2020), si è ribadita l'esigenza, ai fini di *“una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale”, di tener conto anche dei “cd. costi occulti”, qual'è, in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il “differenziale di costo” implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice. Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il cd. tasso BOT indicato dalla predetta norma.*

Tra i Tribunali che ammettono la capitalizzazione composta nella costruzione del piano di ammortamento, ma negano il fenomeno dell'anatocismo, si cita la Corte di Appello di Torino che con la sentenza n. 544 del 21 maggio 2020, dopo aver posto l'accento sulla questione *se i due ambiti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – siano so-*

vrapponibili ovvero, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. - conclude che l'applicazione dell'interesse composto non comporta anatocismo atteso che gli interessi conglobati in ogni rata sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti e non anche sugli interessi pregressi.

Secondo detta Corte, il divieto di anatocismo si fonda sul rischio di crescita indefinita e incalcolabile *ex ante* del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili *ex ante* sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento.

Tale conclusione non è condivisibile, in quanto è vero che gli interessi sono calcolati sul debito residuo, però, per effetto dell'applicazione della capitalizzazione composta, essendo la rata costante, la maggiorazione della quota interessi, riduce la correlativa quota capitale, causando una minore contrazione del debito residuo, corrispondente all'importo dei maggiori interessi pagati nelle singole rate. L'incremento del debito residuo pari alla maggiorazione degli interessi comporta la capitalizzandosi di questi ultimi fino all'estinzione del piano con un effetto moltiplicativo esponenziale, che aumenta all'aumentare del numero delle rate.

Il regime di capitalizzazione composta non genera anatocismo se gli interessi vengono pagati a scadenze intermedie nel loro esatto ammontare, ma se vengono calcolati a scadenze intermedie e pagati in misura superiore a quella pattuita, in una rata costante predeterminata, la differenza comprime la quota capitale con la conseguente lievitazione del debito residuo e dei futuri interessi.

Dall'esame delle due formule si evince che nella capitalizzazione composta c'è una relazione esponenziale tra tempo e tasso, a differenza della capitalizzazione semplice in cui la relazione è proporzionale, ovvero

Anatocismo nei contratti di mutuo: il vaglio delle Corti d'Appello

$R = C / \sum_{k=1}^{k=n} 1/(1+i)^k$ in regime capitalizzazione composta

$R = C / \sum_{k=1}^{k=n} 1/(1+i)^k$ in regime di capitalizzazione semplice

Non deve trarre in inganno la regola dell'interesse semplice utilizzata nel calcolo degli interessi, perché ciò che determina il piano di ammortamento è l'algoritmo di calcolo della rata, fondato sulla capitalizzazione composta e, quindi sulla lievitazione occulta degli interessi.

Il dott. Roberto Marcelli nello scritto **“L’ammortamento a rata costante (alla francese): si fa strada il riconoscimento del regime composto”** ha evidenziato che mentre nei finanziamenti con rimborso unico alla scadenza, il contratto riporta l’obbligazione principale, che rimane invariata nel periodo, e il tasso convenzionale che, nella proporzionalità prescritta dall’art. 1284 c.c. individua univocamente l’obbligazione accessoria, nei finanziamenti con ammortamento graduale i termini contrattuali si presentano più complessi: l’obbligazione principale non rimane invariata nel valore, ma si modifica ad ogni scadenza periodale. In questa tipologia di finanziamento il prezzo, espresso dall’obbligazione accessoria, corrispondente alla misura del tasso ex art. 1284 c.c. pattuito in contratto, si commisura in termini proporzionali, non più all’obbligazione principale iniziale, bensì ai distinti valori assunti dal capitale residuo all’inizio di ciascun periodo di scadenza, cioè, matematicamente, alla sua espressione di sintesi, data dal valore medio del finanziamento in essere nel periodo di ammortamento. Per la stessa definizione del prezzo, sia nell’espressione assoluta dell’ammontare dell’obbligazione accessoria, sia nell’espressione relativa, data dalla misura del tasso ex art. 1284 c.c., rimane, pertanto, determinante il valore medio del finanziamento utilizzato nel periodo, quale risultante dei valori periodali assunti dall’obbligazione principale. E’ questo il valore di riferimento nell’equilibrio dei termini contrattuali: **obbligazioni di capitale aventi il medesimo valore iniziale, ma un diverso valore medio di periodo, vengono sostanzialmente a costituire – paradossalmente anche per un medesimo flusso di paga-**


menti periodici (rate) - finanziamenti diversi, ai quali corrisponderanno costi differenti.

Altra sentenza che ha rigettato il ricorso del mutuatario è quella della Corte di Appello di Roma, la n. 731 pubblicata il 30 gennaio 2020 che ha adottato la seguente motivazione: *quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nella impropria invocazione dell’autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondata in altro ambito del sapere.*

Non può non eccepirsi che la legge di capitalizzazione composta, quale legge matematica è **un’affermazione provata** a partire da un insieme di ipotesi di partenza e, quale assioma, **ha valore assoluto e atemporale**, nell’ambito di validità delle predette ipotesi. Nel riconoscere l’applicazione di una legge matematica, automaticamente se ne riconoscono i risultati e le conseguenze che non devono essere dimostrati caso per caso. Pertanto, dal dato certo che i piani di ammortamento a rate costanti si fondano su un fattore esponenziale, si deduce sia il regime di capitalizzazione composta (legge matematica) sia il principio giuridico (anatocismo) consistente nel calcolo di interessi su interessi non ancora scaduti, per come sopra argomentato.

Con un esempio si può dimostrare quanto affermato.

Ipotizziamo un mutuo di euro 100.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili al tasso del 5%, l’applicazione dei due regimi di capitalizzazione, a parità di capitale, durata e tasso, conduce a risultati diversi



Anatocismo nei contratti di mutuo: il vaglio delle Corti d'Appello

Piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta (applicato

dalle banche) $R = C / \sum_{k=1}^{k=n} 1/(1+i)^k$
 TAN 5% -TEG 5,19%

mesi	rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito residuo
0		0		100.000,00
1	1.887,12	416,67	1.470,45	98.529,55
2	1.887,12	410,54	1.476,58	97.052,97
3	1.887,12	404,39	1.482,73	95.570,23
4	1.887,12	398,21	1.488,91	94.081,32
5	1.887,12	392,01	1.495,11	92.586,21
6	1.887,12	385,78	1.501,34	91.084,86
7	1.887,12	379,52	1.507,60	89.577,26
8	1.887,12	373,24	1.513,88	88.063,38
9	1.887,12	366,93	1.520,19	86.543,19
10	1.887,12	360,60	1.526,52	85.016,67
11	1.887,12	354,24	1.532,88	83.483,79
12	1.887,12	347,85	1.539,27	81.944,52
13	1.887,12	341,44	1.545,68	80.398,83
14	1.887,12	335,00	1.552,12	78.846,71
15	1.887,12	328,53	1.558,59	77.288,11
16	1.887,12	322,03	1.565,09	75.723,03
17	1.887,12	315,51	1.571,61	74.151,42
18	1.887,12	308,96	1.578,16	72.573,27
19	1.887,12	302,39	1.584,73	70.988,53
20	1.887,12	295,79	1.591,33	69.397,20
21	1.887,12	289,15	1.597,97	67.799,23
22	1.887,12	282,50	1.604,62	66.194,61
23	1.887,12	275,81	1.611,31	64.583,30
24	1.887,12	269,10	1.618,02	62.965,28
25	1.887,12	262,36	1.624,76	61.340,51
26	1.887,12	255,59	1.631,53	59.708,98
27	1.887,12	248,79	1.638,33	58.070,65
28	1.887,12	241,96	1.645,16	56.425,49
29	1.887,12	235,11	1.652,01	54.773,47
30	1.887,12	228,22	1.658,90	53.114,58

31	1.887,12	221,31	1.665,81	51.448,77
32	1.887,12	214,37	1.672,75	49.776,02
33	1.887,12	207,40	1.679,72	48.096,30
34	1.887,12	200,40	1.686,72	46.409,58
35	1.887,12	193,37	1.693,75	44.715,83
36	1.887,12	186,32	1.700,80	43.015,03
37	1.887,12	179,23	1.707,89	41.307,14
38	1.887,12	172,11	1.715,01	39.592,13
39	1.887,12	164,97	1.722,15	37.869,98
40	1.887,12	157,79	1.729,33	36.140,65
41	1.887,12	150,59	1.736,53	34.404,12
42	1.887,12	143,35	1.743,77	32.660,35
43	1.887,12	136,08	1.751,04	30.909,31
44	1.887,12	128,79	1.758,33	29.150,98
45	1.887,12	121,46	1.765,66	27.385,32
46	1.887,12	114,11	1.773,01	25.612,31
47	1.887,12	106,72	1.780,40	23.831,91
48	1.887,12	99,30	1.787,82	22.044,09
49	1.887,12	91,85	1.795,27	20.248,82
50	1.887,12	84,37	1.802,75	18.446,07
51	1.887,12	76,86	1.810,26	16.635,80
52	1.887,12	69,32	1.817,80	14.818,00
53	1.887,12	61,74	1.825,38	12.992,62
54	1.887,12	54,14	1.832,98	11.159,64
55	1.887,12	46,50	1.840,62	9.319,02
56	1.887,12	38,83	1.848,29	7.470,73
57	1.887,12	31,13	1.855,99	5.614,73
58	1.887,12	23,39	1.863,73	3.751,01
59	1.887,12	15,63	1.871,49	1.879,52
60	1.887,12	7,83	1.879,52	0,00
	113.227,20	13.227,43	100.000,00	

Anatocismo nei contratti di mutuo: il vaglio delle Corti d'Appello

Piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice (difatti mai applicato)

$$R = C / \sum_{k=1}^{k=n} 1/(1+i)^k$$

TAN 5% TEG 5%

mesi	rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito residuo
0		0		100.000,00
1	1.855,29	334,45	1.520,84	98.479,16
2	1.855,29	330,14	1.525,15	96.954,00
3	1.855,29	326,28	1.529,01	95.424,99
4	1.855,29	322,37	1.532,92	93.892,07
5	1.855,29	318,42	1.536,87	92.355,20
6	1.855,29	314,42	1.540,87	90.814,33
7	1.855,29	310,37	1.544,92	89.269,41
8	1.855,29	306,27	1.549,02	87.720,39
9	1.855,29	302,12	1.553,17	86.167,23
10	1.855,29	297,92	1.557,37	84.609,86
11	1.855,29	293,68	1.561,61	83.048,25
12	1.855,29	289,37	1.565,92	81.482,33
13	1.855,29	285,02	1.570,27	79.912,06
14	1.855,29	280,61	1.574,68	78.337,39
15	1.855,29	276,16	1.579,13	76.758,25
16	1.855,29	271,64	1.583,65	75.174,60
17	1.855,29	267,07	1.588,22	73.586,39
18	1.855,29	262,45	1.592,84	71.993,55
19	1.855,29	257,77	1.597,52	70.396,02
20	1.855,29	253,03	1.602,26	68.793,76
21	1.855,29	248,24	1.607,05	67.186,71
22	1.855,29	243,38	1.611,91	65.574,80
23	1.855,29	238,47	1.616,82	63.957,98
24	1.855,29	233,50	1.621,79	62.336,19
25	1.855,29	228,46	1.626,83	60.709,36
26	1.855,29	223,37	1.631,92	59.077,44
27	1.855,29	218,21	1.637,08	57.440,37
28	1.855,29	213,00	1.642,29	55.798,07
29	1.855,29	207,71	1.647,58	54.150,49
30	1.855,29	202,36	1.652,93	52.497,57

31	1.855,29	196,95	1.658,34	50.839,23
32	1.855,29	191,47	1.663,82	49.175,41
33	1.855,29	185,93	1.669,36	47.506,05
34	1.855,29	180,31	1.674,98	45.831,07
35	1.855,29	174,63	1.680,66	44.150,42
36	1.855,29	168,88	1.686,41	42.464,00
37	1.855,29	163,06	1.692,23	40.771,77
38	1.855,29	157,16	1.698,13	39.073,64
39	1.855,29	151,19	1.704,10	37.369,54
40	1.855,29	145,15	1.710,14	35.659,41
41	1.855,29	139,04	1.716,25	33.943,16
42	1.855,29	132,85	1.722,44	32.220,72
43	1.855,29	126,58	1.728,71	30.492,01
44	1.855,29	120,24	1.735,05	28.756,96
45	1.855,29	113,82	1.741,47	27.015,49
46	1.855,29	107,32	1.747,97	25.267,51
47	1.855,29	100,73	1.754,56	23.512,96
48	1.855,29	94,07	1.761,22	21.751,74
49	1.855,29	87,33	1.767,96	19.983,77
50	1.855,29	80,50	1.774,79	18.208,98
51	1.855,29	73,58	1.781,71	16.427,27
52	1.855,29	66,58	1.788,71	14.638,56
53	1.855,29	59,49	1.795,80	12.842,76
54	1.855,29	52,32	1.802,97	11.039,79
55	1.855,29	45,05	1.810,24	9.229,54
56	1.855,29	37,69	1.817,60	7.411,95
57	1.855,29	30,24	1.825,05	5.586,90
58	1.855,29	22,70	1.832,59	3.754,31
59	1.855,29	15,06	1.840,23	1.914,09
60	1.855,29	7,33	1.914,09	0,00
	111.317,40	11.383,53	100.000,00	

Il TEG coincide con il TAN del 5% in regime di capitalizzazione semplice, mentre è pari al 5,19% in regime di capitalizzazione composta, dal punto di vista economico il maggiore esborso è pari ad euro 1.843,90, dal punto di vista giuridico il fenomeno è inquadrabile come anatocismo.

DIRITTO

L'Adunanza Plenaria si pronuncia sul diritto di accesso in materia di contratti pubblici

di Alessandra Catalano

L'introduzione delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi mediante la L. 241/1990 ha segnato il passaggio da un sistema incentrato sulla segretezza degli atti ad uno improntato, al contrario, ai principi di pubblicità e trasparenza, a loro volta espressione dei più ampi principi di legalità, imparzialità e buon andamento, esplicitamente sanciti dalla nostra Costituzione.

Tale istituto, volto a consentire un controllo dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni nonché a favorire la partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, è disciplinato dagli artt. 22 e ss della L. 241/90, che attribuiscono legittimazione attiva non a chiunque, bensì solo a coloro che vantino un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*.

Nel corso del tempo il legislatore è intervenuto più volte al fine di consolidare e dare reale attuazione al principio di trasparenza: in particolare, con la L. n.190/2012 (c.d. legge anticorruzione) sono state introdotte misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità dell'azione amministrativa e, a tal fine, sono stati rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza, con il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 sono stati raccolti in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge in capo alle Pubbliche Amministrazioni ed è stata istituita la figura dell'accesso civico, che riconosce a "chiunque" la possibilità di chiedere l'adempimento degli obblighi di pubblicazione non osservati dall'amministrazione, ed, infine, con il d.lgs. 27 maggio 2016 n. 97 (cd. normativa FOIA – Freedom of Information Act), è stato introdotto l'accesso civico generalizzato, anch'esso attivabile da chiunque ma con un ambito applicativo più ampio, potendo lo stesso essere esercitato con riferimento a tutti i documenti e dati dell'amministrazione "ulteriori" rispetto a quelli per cui è prescritto un obbligo di pubblicazione.

Tali innovazioni hanno sancito il passaggio da

una forma di trasparenza "proattiva", che si concretizzava nella pubblicazione obbligatoria sui siti web degli enti dei dati indicati dalla legge, ad una trasparenza di tipo "reattivo", volta a dare risposte al diritto alla conoscenza degli interessati.

Si tratta di un'importante svolta per il nostro ordinamento che riporta alla mente l'immagine metaforica di una Pubblica Amministrazione trasparente "come una casa di vetro" cui auspicava Filippo Turati ad inizio 900'.

Ciò premesso, recentemente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi su due importanti tematiche: il rapporto tra l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato e l'applicabilità di quest'ultimo alla materia dei contratti pubblici.

La decisione in questione, la **n. 10 del 02.04.2020**, ripercorre, nell'articolata motivazione, l'evoluzione ed il fondamento dell'accesso civico, delineandolo come un diritto fondamentale, per poi soffermarsi sulle due problematiche oggetto di rimessione.

Quanto al rapporto tra le due figure di accesso il problema che si è posto riguarda il caso in cui in presenza di una istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale di cui alla l. n. 241 del 1990, la pubblica amministrazione, una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, sia comunque tenuta ad accogliere la richiesta, qualora sussistano le condizioni dell'accesso civico generalizzato, di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

Orbene, secondo la Plenaria, pur trattandosi di forme di accesso con presupposti e finalità completamente diversi, dev'esserne ammesso il concorso.

La Pubblica Amministrazione investita di un'istanza di accesso documentale ha il potere di esaminare quest'ultima anche sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato allorquando contenga tutti gli elementi utili a consentirne un vaglio sotto il profilo "civico", sempre che il

L'Adunanza Plenaria si pronuncia sul diritto di accesso in materia di contratti pubblici

privato non abbia inteso far valere e limitare il proprio interesse solo all'uno o all'altro aspetto.

In altre parole, salvo che il privato espressamente limiti l'istanza al solo accesso documentale, la Pubblica Amministrazione che riceve un'istanza di accesso deve esaminarla nel suo complesso, *“nel suo anelito ostensivo”*, e, qualora non possa concedere l'ostensione ai sensi della L. 241/90, dovrà verificare la sussistenza dei presupposti, più ampi, dell'accesso civico ed esaminare l'istanza come se rivolta a tal fine.

Chiarito quanto sopra, l'Adunanza Plenaria si sofferma sul più delicato problema dell'applicabilità dell'accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici.

Sebbene, difatti, non vi sia dubbio che l'accesso documentale sia ammesso nella fase pubblicistica dell'evidenza pubblica, qualche perplessità è sorta, invece, con riferimento alla sua ammissibilità a seguito della stipula di un contratto d'appalto, in ragione della natura privatistica del rapporto che sorge tra l'amministrazione ed il soggetto aggiudicatario.

Il supremo consesso, motivando alla luce del principio di trasparenza e di concorrenza, risolve positivamente il contrasto ed ammette, anche nella fase di esecuzione, la possibilità per i soggetti che abbiano partecipato alla gara senza risultare vincitori di poter chiedere l'accesso, in quanto lo svolgimento del rapporto contrattuale *“deve essere lo specchio fedele di quanto risultato all'esito di un corretto confronto in sede di gara”*.

In particolare, il Consiglio di Stato sottolinea *“la persistenza di un rilevante interesse pubblico nella fase esecutiva del contratto, idoneo a sorreggere situazioni sostanziali e strumentali di altri soggetti privati, in primis il diritto a una corretta informazione sulle vicende contrattuali”*.

È evidente, infatti, che gli operatori non aggiudicatari potrebbero avere interesse a subentrare nel contratto o a partecipare ed una eventuale nuova gara qualora vi fossero eventuali inadempimenti o illegittimità durante l'esecuzione.

Viene, dunque, posto l'accento proprio su tali

interessi strumentali: *“La latitudine di questo interesse legittimo “strumentale” non solo all'aggiudicazione della commessa, quale bene della vita finale, ma anche, per l'eventuale riedizione della gara, quale bene della vita intermedio, secondo quel “polimorfismo” del bene della vita alla quale tende per gradualità passaggi l'interesse legittimo, schiude la strada ad una visione della materia, che fuoriesce dall'angusto confine di una radicale visione soggettivistica del rapporto tra il solo, singolo, concorrente e la pubblica amministrazione e che vede la confluenza e la tutela di molteplici interessi anche in ordine alla sorte e alla prosecuzione del contratto”*.

Da qui, pertanto, l'ammissibilità dell'accesso documentale anche nella fase esecutiva, a condizione, però, che l'interesse di cui si è detto sia anteriore alla relativa istanza; quest'ultima, secondo la Plenaria, *“non deve essere impiegata e piegata a “costruire” ad hoc, con una finalità esplorativa, le premesse affinché sorga ex post”*.

L'Adunanza Plenaria, tuttavia, non si ferma qui, e fornisce una risposta anche all'ulteriore problema, sorto in seno alla giurisprudenza amministrativa, se, oltre alla disciplina dell'accesso documentale, anche quella dell'accesso civico generalizzato sia applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva.

Orbene, nell'accesso civico generalizzato si ha un accesso finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il *“c.d. right to know”*, il diritto a conoscere, è protetto in sé, se ed in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato.

Inoltre, il principio di trasparenza, si esprime nella conoscibilità dei documenti amministrativi e l'accesso civico generalizzato nel quale la trasparenza si declina come *“accessibilità totale”* è un diritto fondamentale; la trasparenza

L'Adunanza Plenaria si pronuncia sul diritto di accesso in materia di contratti pubblici

consente la conoscenza tra i cittadini e concorre, da un lato, al buon funzionamento della pubblica amministrazione e dall'altro, anche al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona.

Pertanto, anche in questo caso la risposta dell'Adunanza Plenaria non può che essere positiva: *“L'accesso generalizzato, quale via elettiva della trasparenza, soddisfa dunque ampiamente questo diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell'evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell'aggiudicazione ma anche nell'esecuzione, dovendo questa, come detto, rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti. Le ragioni sin qui esposte spiegano perché l'accesso civico generalizzato non solo sia consentito, in questa materia, ma sia doveroso perché connotato, per così dire, all'essenza stessa dell'attività contrattuale pubblica e perché esso operi, in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione (c.d. trasparenza proattiva) previsti.”*

Tale impostazione è stata ulteriormente consolidata, ancor più di recente, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6009 del 09.10.2020, che tornando sull'argomento statuisce che: *“l'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti previsti dall'art. 53 del d.lgs. n° 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), è applicabile anche agli atti della procedura di gara relativi all'esecuzione dei contratti pubblici. A ciò, infatti, non farebbe da ostacolo l'eccezione di cui all'art. 5 bis, comma 3, del d.lgs. n° 33/2013, in combinato disposto con l'art. 53 del citato testo e le norme della legge n° 241/1990. Resta, in ogni caso, ferma la necessità di verificare la compatibilità dell'accesso con le eccezioni previste dall'art. 5 bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi pubblici e privati”*.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

CONTABILITÀ E BILANCIO

Considerazioni sulla comunicazione OIC relativa alle modalità di contabilizzazione di bonus e detrazioni per ristrutturazioni edilizie

di Guerino Russetti

Il 25 gennaio scorso l'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in consultazione, sul proprio sito istituzionale, una bozza di comunicazione relativa alle corrette modalità di contabilizzazione dei *bonus* fiscali derivanti da interventi di efficientamento energetico, adeguamento antisismico e recupero del patrimonio edilizio per i quali l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) consente al soggetto beneficiario (che, a determinate condizioni, può essere un soggetto obbligato a redigere il bilancio), *"in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante"*, alternativamente:

-di ottenere *"un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"* (cd. "sconto in fattura");

ovvero

-di effettuare la *"cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"*.

Si tratta, in estrema sintesi, dei *bonus* fiscali (quali Superbonus 110% e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi) per i quali le richiamate disposizioni dell'art. 121 del Decreto Rilancio consentono al beneficiario originario (committente) di trasferire il diritto all'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, sia mediante lo "sconto in fattura" concesso dall'impresa (commissionaria) che realizza le opere e gli interventi agevolati (e la cui misura può raggiungere, secondo le diverse disposizioni agevolative di riferimento, l'intero o parte del corrispettivo dovuto) sia come cessione del credito (pari al "valore nominale" della detrazione spettante) ad altri soggetti.

La bozza di comunicazione in commento trae origine da una richiesta di parere formulata

all'OIC dall'Agenzia delle Entrate e analizza, tenendo ovviamente conto delle semplificazioni concesse alle "micro-imprese" ed ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, le regole contabili relative alla rilevazione:

1-del diritto alla originaria detrazione fiscale nel bilancio della società committente;

2-dello sconto in fattura concesso e rilevato nel bilancio della società commissionaria;

3-della cessione del credito nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione ad un terzo soggetto;

4-del credito acquisito nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta.

La **contabilizzazione della detrazione** nel bilancio del beneficiario - di cui al precedente punto 1) - poggia sulla circostanza che il beneficio stesso, in quanto consistente nel *"diritto a compensare debiti tributari"* (la detrazione, infatti, è portata a scomputo del debito d'imposta), rientri nell'ambito dei contributi pubblici (attesa la sostanziale equivalenza del beneficio indiretto della compensazione con il più immediato e "tradizionale" diritto all'incasso di somme erogate da enti pubblici, rinvenibile anche nel principio OIC 25); più nello specifico, il diritto a compensare i debiti tributari che l'impresa committente acquisisce per effetto della realizzazione degli interventi (investimenti) previsti dalle specifiche norme agevolative configura un contributo in conto impianti, in quanto riferito a *"somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime"* (OIC 16, par. 86).

Il contributo è rilevato, in contropartita ad un credito tributario:

-a diretta riduzione dell'investimento sostenuto e, dunque, contabilizzando minori quote di ammortamento

ovvero

-iscrivendo un risconto passivo rilasciato, gra-

Considerazioni sulla comunicazione OIC relativa alle modalità di contabilizzazione di bonus e detrazioni per ristrutturazioni edilizie

dualmente, a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale cui si riferisce.

Simile contabilizzazione pone - come naturalmente accade nella rilevazione dei contributi alle imprese - un evidente beneficio in termini di maggiore utile (operativo) scaturente dai minori ammortamenti relativi al bene "agevolato" ovvero della rilevazione a conto economico della quota di competenza del predetto risconto: il conseguente effetto fiscale sarà - in assenza di disposizioni che specificamente sterilizzino, ai fini della determinazione delle basi imponibili delle imposte dirette, i descritti effetti rilevati nel conto economico dell'impresa beneficiaria - una maggiore incidenza degli oneri tributari (ricordiamo, infatti, che un contributo pubblico pubblici è escluso dalla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP solo se la disposizione che lo introduce dispone in tal senso).

Il documento in commento poi evidenzia che, come segnalato in un precedente intervento, per i soggetti tenuti a rilevare i crediti al costo ammortizzatosi si rende necessario *"stimare i flussi finanziari futuri (i.e. i debiti che prevede di compensare) considerando anche che il comma 3 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell'anno, non può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso"*. Inoltre, la rilevazione del credito, ai sensi dell'art. 2426 c.c., dovrà tener conto del fattore temporale, confrontando il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con i tassi di interesse di mercato: sul punto, l'OIC opportunamente semplifica la questione segnalando, in prima battuta, le difficoltà connesse con l'individuazione di un tasso di interesse di mercato relativo ad un credito verso l'Erario e, successivamente, ammettendo che *"il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito)"*, anche in considerazione dell'assenza, nel caso specifico, di un effettivo rischio di controparte. Ne deriva che il credito tributario (detrazione di imposta) è iscritto in bilancio per un ammontare pari o inferiore (secondo la norma) *"al costo sostenuto per gli investimenti"* (ad esempio, per il Superbonus 110%, per un investimento agevolato di € 100.000, si iscrivono, per il medesimo importo, un credito e un contributo

in contropartita); sulla base di tale iscrizione iniziale del credito, *"la società determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle compensazioni future al valore di rilevazione iniziale del credito"*.

Diversamente, nel caso in cui esistesse un mercato attivo di tali crediti e, dunque, fosse desumibile un tasso di attualizzazione di mercato (che al contempo risultasse *"significativamente diverso da quello contrattuale"*), allora l'iscrizione del credito è pari alla somma dei valori attuali delle compensazioni future, determinati scontando i flussi di compensazione al predetto tasso di mercato.

Le diverse modalità di determinazione del tasso di riferimento - come tasso interno ovvero come tasso di mercato - generano ovviamente differenti effetti anche in termini di rilevazione dei proventi finanziari conseguenti all'applicazione del criterio del costo ammortizzato (ricordiamo, infatti, che devono essere rilevati a conto economico interessi attivi applicando il tasso di riferimento al valore del credito all'inizio di ogni esercizio: il valore iniziale del credito si incrementa degli interessi annualmente maturati e si riduce degli importi utilizzati in compensati, quale particolare modalità di "incasso" del credito stesso). Tali interessi attivi rilevano come tali tanto ai fini IRES, per effetto del principio di "derivazione rafforzata" di cui all'art. 83 del TUIR, quanto ai fini IRAP (nel senso che non concorrono alla formazione della base imponibile) per effetto del noto principio di "presa diretta".

Qualora la società committente non sia tenuta all'adozione del criterio del costo ammortizzato (in quanto redige il bilancio in forma abbreviata ovvero è una "micro-impresa") *"rileva il credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rileva un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito"* (riprendendo l'esempio precedente, rileva il credito tributario per € 110.000 (110% di € 100.000) e iscrive un risconto passivo di 10.000); tale risconto è imputato, a quote costanti, tra i proventi di conto economico nel periodo (5 anni per il Superbonus 110%) in cui l'impresa committente può utilizzare la detrazione fiscale (compensandola con i debiti IRES); tali proventi - ancorché determinati con criteri diffe-

Considerazioni sulla comunicazione OIC relativa alle modalità di contabilizzazione di bonus e detrazioni per ristrutturazioni edilizie

renti (più semplici) rispetto a quelli che impongono la determinazione dell'interesse effettivo - hanno natura finanziaria e tale dovrebbe essere la "sorte" di tali componenti anche in ordine alla determinazione delle basi imponibili (va ricordato, tuttavia, che le sole "micro-impresе" sono escluse, ai fini IRES, dal principio di derivazione rafforzata - quale "dimensione" fiscale del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - e, pertanto, devono assumere i componenti di reddito secondo criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di ordine "giuridico-formale": sembra tuttavia potersi sostenere che la natura finanziaria dei componenti di reddito in esame sia ravvisabile anche secondo i canoni "non sostanziali" ai quali devono far riferimento, ai fini IRES, le "micro-impresе").

Nell'ipotesi di "**sconto in fattura**" - vale a dire nel caso *sub* 2) in cui il cliente (beneficiario originario) trasferisca alla società commissionaria il *bonus* maturato quale pagamento (parziale o integrale) delle opere - la società stessa, in quanto cessionaria, "*riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario*". Trattandosi di un credito acquistato e non generato, precisa l'OIC, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto, che nella circostanza è pari all'ammontare dello "sconto in fattura" (ovvero alla parte di credito per il quale l'impresa commissionaria accetta in pagamento il trasferimento del *bonus*).

Anche in tale ipotesi, se per crediti simili esistesse un tasso di rendimento desumibile dal mercato (in quanto si è formato un mercato attivo) e questo risultasse significativamente diverso da quello contrattuale, l'iscrizione avverrebbe al valore attuale delle compensazioni future, determinato scontando i flussi (cioè le compensazioni medesime) al tasso di mercato. E' evidente che - sul punto, nel documento in analisi, OIC non fa non alcuna considerazione, probabilmente perché conseguenza inevitabile - potrebbero determinarsi differenze positive o negative tra il costo di acquisto del credito e il suo valore attualizzato al predetto (eventuale) tasso di mercato, per le quali si rilevano componenti reddituali di natura finanziaria (*day one profit/loss*), rilevanti per derivazione anche ai fini fiscali.

L'impresa che riceve il credito a titolo di "sconto in fattura" - e che redige il bilancio in forma abbreviata ovvero è una "micro-impresa" -

rileva, coerentemente con quanto previsto per l'impresa committente della medesima "categoria", "*la differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito in quote costanti a conto economico alla voce proventi finanziari*". Infine, la bozza di comunicazione affronta l'ipotesi di **cessione del bonus** (ovvero del credito tributario) a terzi (compresi enti creditizi), di cui ai precedenti punti 3) e 4); a tal riguardo, precisa che la **società cedente** - che potrebbe essere l'originaria beneficiaria del *bonus* ovvero l'impresa commissionaria che ha ricevuto il credito a titolo di "sconto in fattura" ovvero un qualunque cessionario al quale l'originario beneficiario ha, in precedenza, trasferito il *bonus* medesimo - rileva la differenza (negativa o positiva) tra il corrispettivo pattuito per la cessione la cessione del credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione "*al conto economico come onere o provento*". Più nello specifico, l'OIC precisa che la possibilità che il cessionario possa acquisire "*il diritto di detrazione con i propri debiti tributari*" - come accade per qualunque titolo di debito - rende evidente la possibilità di classificare la predetta differenza nella sezione finanziaria del conto economico ("*in luogo alla sezione operativa*").

Con riferimento alla **società cessionaria**, la rilevazione del credito acquisito seguirà le medesime regole di contabilizzazione (al costo sostenuto) indicate in relazione all'ipotesi di "sconto in fattura" (che, al di là della "terminologia" utilizzata dalla norma agevolativa, è anch'essa, nella sostanza, una cessione di credito). Valgono le medesime regole sopra richiamate anche per le imprese cessionarie che redigono il bilancio in forma abbreviata ovvero rientrano nella definizione di "micro-impresa", le quali, coerentemente con quanto previsto per l'impresa committente della medesima "categoria", rilevano la differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito in quote costanti a conto economico tra i componenti di reddito finanziari.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

La revoca di amministratori e sindaci ex art. 2409 e la nomina dell'amministratore giudiziario

di Gennaro Brescia

Nella presente disamina verranno approfonditi alcuni aspetti importanti della fattispecie prevista dall'art. 2409 c.c. e relativa all'intervento di revoca di amministratori e sindaci con nomina di un amministratore giudiziario, mentre in un successivo intervento verranno trattati altri aspetti della fattispecie ex art. 2409 c.c. che interessano la professione.

1)-Il provvedimento di revoca degli amministratori e sindaci, ex art. 2409, comma 4, secondo periodo, non ha carattere sanzionatorio ma di ripristino della legalità.

E' in ogni caso importante rilevare come il giudice non risulta, peraltro, vincolato al principio della domanda e può decidere di adottare provvedimenti anche *diversi* da quelli richiesti dalla parte istante, così come di tenere conto di ulteriori irregolarità eventualmente emerse nel corso dell'istruttoria.

In passato si riteneva che il provvedimento dovesse necessariamente riguardare sia tutti gli amministratori che anche tutti i sindaci e le motivazioni utilizzate erano che il controllo giudiziario non avrebbe potuto dispiegare i propri effetti né se la gestione degli amministratori avesse avuto seguito anche solo in parte (in quanto tutti erano da ritenere responsabili delle irregolarità denunciate), e né se fossero rimasti in carica i sindaci, dato che la condotta degli amministratori e dei sindaci, nella logica dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. vecchio testo, era inscindibile.

La questione è stata poi risolta dalla legge, in quanto l'art. 2409, comma 4, secondo periodo, dispone che il tribunale *"nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci"*, con la conseguenza che resta unitaria la sorte riservata ai componenti dell'organo amministrativo, mentre il tribunale disporrà (anche) la revoca dei sindaci se è presente il requisito oggettivo della giusta causa ex art. 2400, comma 2, primo periodo, c.c. In ogni caso, va precisato, non è invece mai ipotizzabile la revoca dei soli componenti dell'organo di controllo.

Nell'attuale sistema il controllo giudiziario disposto ex art. 2409 c.c. è improntato a un modello di gradualità ascendente degli interventi, tuttavia i casi in cui il tribunale assume opportuni provvedimenti interinali *"minori"* ai sensi dell'art. 2409, comma 4, primo periodo, risultano pochi, mentre nella maggior parte dei casi procede alla revoca di amministratori e sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 2409, comma 4, secondo periodo.

E' importante segnalare come la nomina è immediatamente esecutiva e non richiede la dichiarazione di cui all'art. 741, comma 2, c.p.c. e con lo stesso provvedimento con il quale nomina l'amministratore giudiziario il Tribunale ne determina i poteri e la durata in carica, e quindi può anche procedere alla revoca anzi tempo e alla sostituzione, mentre sempre al Tribunale alla fine del mandato l'amministratore giudiziario deve presentare il rendiconto.

2)-Quanto ai requisiti per la nomina dell'amministratore giudiziario nella disciplina antecedente la riforma del diritto societario l'amministratore nominato ex art. 2409, comma 4, seconda parte, c.c., doveva essere selezionato entro il ruolo degli amministratori giudiziari di cui all'art. 2636, comma 1, c.c., cui l'art. 2409, comma 3, seconda parte (nel testo antecedente la riforma del diritto societario) rinviava.

Nel nuovo testo questo riferimento non compare ed è stato, inoltre, abrogato l'art. 103, comma 2, disp. att. c.c., per cui l'iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari non è allo stato un requisito di professionalità *ex lege*.

Attualmente sussiste, invece, uno specifico regime di incompatibilità per cui non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di coadiutore, coloro i quali siano legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76, di parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con i magistrati

La revoca di amministratori e sindaci ex art. 2409 e la nomina dell'amministratore giudiziario

addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

3)-Quanto ai rapporti tra amministratore giudiziario e tribunale, in via di principio il Tribunale, nel conferire i poteri necessari all'espletamento dell'incarico, non può di regola entrare nel merito dell'attività dell'amministratore giudiziario, tuttavia vi sono due tipologie di situazioni nelle quali potrà compiere valutazioni sulla sua attività ed eventualmente censurarne l'operato anche in termini di "opportunità": quando lo autorizza a compiere atti che rientrano nella competenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 92, comma 2, delle disposizioni di attuazione al codice civile, e atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 92, comma 4, primo periodo, delle medesime disp. att..

Va precisato come nei due casi indicati è direttamente il tribunale, e non più il suo presidente, a conferire l'autorizzazione, mentre con riferimento alla autorizzazione di cui all'art. 92, comma 2, disp. att. la stessa rappresenta una autorizzazione in senso stretto, con la conseguenza che deve essere rigorosamente preventiva e procedere caso per caso, e non per categorie di atti.

Negli altri casi, invece l'amministratore giudiziario resta libero di assumere qualunque provvedimento lo stesso ritenga in linea con il ripristino della legalità violata e, nonostante lo stesso dispone di discrezionalità tecnica in merito alle scelte da compiere non solo in fase esecutiva ma anche in fase decisionale, potrà certamente richiedere al tribunale indicazioni operative o anche sollecitare istruzioni e chiarimenti.

In particolare, l'amministratore giudiziario - senza chiedere l'autorizzazione del tribunale e senza passare attraverso la previa delibera dell'assemblea - potrà muovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, perché in questo caso l'atto è sottratto alla competenza dell'organo.

4)-Quanto alla revoca anticipata dell'amministratore giudiziario il Tribunale dispone di ampia libertà circa tempi e motivazioni, potendo il Tribunale procedere alla revoca anche in assenza di giusta causa, né in quest'ultimo caso

all'amministratore giudiziario è dovuto un risarcimento in quanto nella sua revoca non vengono in considerazione diritti, restando salva soltanto la necessità di salvaguardare il contraddittorio e quindi sentire l'amministratore, onde evitare abusi nei suoi confronti.

È da ritenere invece come non sia ammessa la revoca d'ufficio, che difatti non è menzionata nell'art. 94, comma 1, disp. att., il quale dispone che può essere revocato "su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina". Induce infatti ad escludere la revocabilità d'ufficio, in primo luogo il fatto che la revoca resta governata dal principio della domanda e che a chiedere la revoca possa essere solo il socio denunziante e non anche un socio che non aveva preso parte alla denuncia, né, nelle società chiuse, il pubblico ministero.

5)-Quanto, infine, alla durata dell'incarico, il tribunale può prorogare l'incarico qualora ritenga che richieda tempi più lunghi, modificando così il decreto di nomina, mentre è stato anche precisato come la richiesta proveniente dall'amministratore giudiziario e non condivisa dal socio ricorrente, e originario denunziante, e dal collegio sindacale non può essere accolta, perché equivarrebbe a una nuova concessione del provvedimento, quindi a una nuova misura ex art. 2409 c.c..

Va tuttavia precisato come, sebbene dal punto di vista processuale la cessazione ha luogo alla scadenza del termine stabilito dal Tribunale, originario o prorogato che sia, essa diviene efficace solo dal momento in cui l'organo amministrativo della società sia stato ricostituito con la conseguenza che si applica alla cessazione per scadenza dell'amministratore giudiziario la *prorogatio imperii* che opera in caso di scadenza dell'organo amministrativo "ordinario", onde evitare un vuoto di potere.

I presupposti della conclusione del procedimento sono, dunque, sia il ripristino della regolarità dell'amministrazione che anche la nomina di nuovi organi cui conferire la rappresentanza della società.

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Principio di legalità dell'agire imprenditoriale: profili di connessione tra Modello 231 e Codice Antimafia

di Margherita Rampolla

L'attività economica d'impresa rappresenta un'importante attrattiva per la criminalità organizzata, la quale ha da sempre cercato di instaurare con essa, una concatenazione di rapporti al fine di conseguire il proprio illecito vantaggio. Sussiste, dunque, il pericolo che la libertà costituzionale d'iniziativa economica e l'esercizio di un'equa concorrenza siano violate dal quel comportamento ammaliante della criminalità organizzata, che ciruisce un'impresa legale, al fine di raggiungere determinati vantaggi economici, altrimenti non accessibili. Svitati processi aziendali sono quotidianamente esposti a diverse categorie di rischio connesse all'infiltrazione mafiosa, a fronte della quale vengono pertanto adottate importanti misure sia internamente all'ente, che da parte dell'autorità giudiziaria. Dunque, partendo dal presupposto per il quale tutte le aziende, che potenzialmente generano valore, costituiscono un bersaglio dei gruppi criminali, si reputa necessario individuare le aree di rischio.

È qui che entra in gioco la metodologia del risk assessment, passaggio fondamentale in qualsiasi strategia di gestione del rischio, caposaldo di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo, ex d.lgs. 231/2001, la quale indaga in primis nell'ambito della governance e della struttura societaria, per focalizzarsi in seguito sullo sviluppo del business e sui rapporti con la Pubblica Amministrazione; sulla finanza; su acquisti, appalti e subappalti; sulla gestione delle risorse umane; sulla vendita e sulla distribuzione, e infine sui sistemi informativi.

In ogni modello 231 che si rispetti, per ciascuna area a rischio reato devono essere identificate sia le attività sensibili e strumentali, sia i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione delle stesse a cui corrisponderanno determinati protocolli di controllo specifici.

La disciplina normativa dettata dal d.lgs.231/01 ha dunque, come obiettivo, quello

di tutelare il principio di legalità dell'agire imprenditoriale, altresì in una visione di logica generale di coordinamento con le misure di prevenzione personali e patrimoniali, previste dal Codice Antimafia ex d.lgs. 159/2011. L'istituto normativo dell'amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche, di cui all'art 34 del Codice Antimafia, insieme al controllo giudiziario delle aziende, ex art 34 bis, costituiscono misure destinate a svolgere nel sistema una funzione cautelare e preventiva.

Il loro obiettivo consiste nel combattere la contaminazione di imprese sane che vengono utilizzate da parte dell'infiltrazione mafiosa, per il controllo dell'economia e del territorio, al fine di sottrarle al dominio dei gruppi di criminalità organizzata e restituirle al suo titolare e al libero mercato, una volta private dagli elementi inquinanti. L'autorità giudiziaria procede, pertanto, in via graduale e ha la possibilità di calibrare l'intervento di prevenzione in rapporto alle caratteristiche specifiche della situazione, senza dover necessariamente ricorrere allo strumento ablatorio. Ad avviso di chi scrive, sussiste, infatti, uno stretto collegamento fra la prevenzione antimafia del reato e la prevenzione dei reati 231.

Quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, sia soggetto a condizioni di intimidazione o di assoggettamento tipiche della criminalità organizzata, o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dal Codice Antimafia, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, il tribunale competente dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche. Si tratta di

Principio di legalità dell'agire imprenditoriale: profili di connessione tra Modello 231 e Codice Antimafia

una misura temporanea posta in essere dalla figura dell'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende, oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale.

Nello svolgimento di tali funzioni l'amministratore giudiziario deve ristabilire in azienda un clima di legalità e di rispetto delle regole, attraverso l'introduzione di best practices tese all'ottimizzazione della gestione aziendale. È qui che entra in gioco la connessione tra il Codice Antimafia e il Modello 231.

Se lo scopo della nomina dell'amministratore giudiziario è quello di mettere in sicurezza l'attività aziendale, l'adozione di un modello organizzativo o la revisione di quello già esistente rappresentano il percorso più opportuno da seguire. In aziende soggette a infiltrazione mafiosa, il Modello 231 potrebbe facilitare l'introduzione dell'etica e della legalità all'interno dei processi aziendali, per mezzo del Codice Etico e della sua diffusione tra i dipendenti.

Nel 2017 il legislatore introduce, nell'ambito della riforma del Codice Antimafia, l'art 34 bis relativo al controllo giudiziario. Tale misura trova applicazione, in via residuale, quando il libero esercizio di attività economiche può agevolare, anche se solo in modo occasionale, l'agire di persone socialmente pericolose, purché sussistano le circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionarne l'attività. Parliamo di una forma di vigilanza prescrittiva, più blanda rispetto alla misura dell'amministrazione giudiziaria. Si realizza attraverso la sottoposizione temporanea dell'azienda ad una serie di obblighi informativi e di compliance imposti direttamente dall'autorità giudiziaria. Questa modalità di agire non determina, pertanto, lo spossamento della gestione d'impresa.

È possibile considerare il controllo di cui all'art 34 bis del Codice Antimafia, come un monitoraggio giudiziario, teso a favorire l'introduzione di criteri e pratiche di organizzazione virtuosa. In questo caso si configura una situazione di assistenza nella redazione di quei modelli di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese soggette a infiltrazione mafiosa.

Alla luce di ciò, si può dedurre che le imprese, a fronte dell'adozione di un Modello 231 contenente specifici protocolli "antimafia" non intendono sostituirsi alle Autorità nella verifica dei diversi soggetti con cui entrano in contatto, nell'ambito della propria attività economica. Agiscono tuttavia in un'ottica di prevenzione dei rischi verso la quale verrà incontro e a loro sostegno l'Autorità giudiziaria che, inserendosi, con i propri rappresentanti nel sistema della responsabilità amministrativa da reato, garantirà il rispetto della libertà costituzionale d'iniziativa economica e del principio di legalità.

FINANZA AZIENDALE

Debito? Sì, ma quanto?

Esiste un modo per determinare, sinteticamente, l'entità del debito finanziario tollerabile da un'azienda prima di versare in condizioni di squilibrio?

La risposta è positiva; sovengono a tal proposito in aiuto due dei principali indici finanziari di bilancio.

di Francesco Rhodio

Come ben sappiamo, le piccole e le micro imprese italiane sono caratterizzate, dal punto di vista della struttura finanziaria, da un limitato apporto di capitale da parte dei soci o del singolo imprenditore e da un più significativo ricorso al finanziamento bancario. È infatti arcinoto che le compagini societarie che caratterizzano la maggioranza delle imprese nazionali siano costituite da nuclei ristretti composti da persone legate da vincoli familiari o di amicizia o altre volte addirittura anche da un solo imprenditore. La necessaria conseguenza è la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per l'investimento in azienda; ciò rende le piccole e le micro imprese italiane sovente sottocapitalizzate ed esposte alla necessità di richiedere finanziamenti al sistema creditizio.

Ebbene, il ricorso all'indebitamento presenta dei vantaggi e degli svantaggi; volendo sintetizzare, a tal riguardo possiamo riassumerli come segue.

PRO

possibilità di pianificare il rientro del debito a medio-lungo termine, attraverso dei piani di ammortamento, ossia dei calendari riportanti le scadenze dei termini di restituzione di capitale e interessi; per quanto riguarda invece i finanziamenti di breve termine per lo smobilizzo dei crediti commerciali, i tempi della restituzione sono legati alla scadenza dei medesimi crediti;

scudo fiscale del debito: gli interessi passivi sui debiti finanziari sono deducibili fiscalmente nei limiti dell'articolo 96 del TUIR; il pagamento degli interessi passivi, dunque, apporta all'azienda un risparmio di imposta pari, in misura percentuale, all'aliquota di tassazione del reddito imponibile;

CONTRO

il ricorso sistematico alla leva finanziaria

(cioè al finanziamento della gestione prevalentemente mediante indebitamento) comporta la dipendenza dal sistema bancario, con i conseguenti vincoli di operatività dettati dall'obbligo di restituzione del finanziamento ottenuto;

rischio della leva finanziaria: come noto, è dimostrabile matematicamente che se il ROI dell'investimento supera il costo medio degli interessi passivi sul debito, è conveniente finanziare l'azienda mediante indebitamento piuttosto che mediante capitale proprio, perché ciò determina un effetto moltiplicativo sul ROE; discorso diverso e diametralmente opposto avviene quando, invece, il ROI non batte più il *benchmark* del tasso medio degli interessi passivi, perché il suddetto effetto moltiplicativo funziona alla rovescia, rendendo l'impresa più rischiosa e finanziariamente meno solida, tendenzialmente instradata verso il default.

È spontaneo, a tal punto, domandarsi: esiste un modo per determinare, sinteticamente, l'entità del debito finanziario tollerabile da un'azienda?

La risposta è sì. E ciò sia con riguardo alla capacità di remunerare il costo del debito, cioè gli interessi passivi, sia con riguardo alla capacità di restituire il finanziamento ottenuto. Vediamone rapidamente i dettagli.

Rapporto MOL/OF: rappresenta il confronto tra il margine operativo lordo, indicatore sintetico del flusso di cassa rinveniente dalla gestione operativa, e il tasso medio di indebitamento aziendale, a sua volta calcolato ponendo a confronto il totale degli interessi passivi con il totale dei debiti finanziari.

Qual è il target di questo indice? Il totale dell'autofinanziamento deve essere almeno doppio rispetto all'onere del debito. In altre parole, se il peso degli interessi supera la metà della capacità aziendale di autofinanziarsi, si-

Debito? Sì, ma quanto?

gnifica, appunto, che oltre la metà dei flussi di cassa aziendali saranno destinati al pagamento degli interessi passivi. E gli altri costi? Come verranno coperti? Saranno sufficientemente bassi da far sì che il flusso di cassa residuo possa portare almeno al punto di pareggio finanziario? La banca, in sintesi, si preoccupa della capacità del cliente di remunerarla nell'ambito del più vasto contesto dei costi che questo dovrà sostenere. Nella prassi aziendalistica, la soglia di sicurezza è fissata in un valore superiore a 2,5; la soglia di tranquillità è fissata in un valore superiore a 5.

DSCR: abbiamo già visto questo indice in un precedente intervento (v. Il Valore della Professione n. 48). Nella sua formulazione più semplice e immediata, esprime il rapporto tra il flusso di cassa operativo, necessario a ripagare il debito, e gli importi delle rate di finanziamento e di leasing derivanti dagli impegni finanziari a medio lungo termine:

Flusso di cassa operativo

totale rate di finanziamento e leasing dell'anno

Nella prassi aziendalistica, la soglia di sicurezza è fissata in un valore superiore a 1,1; va da sé che tanto maggiore è il valore del DSCR rispetto alla soglia minima di sicurezza, tanto maggiore sarà il grado di soddisfazione dei finanziatori. E infatti tale indice è spesso utilizzato come *covenant* nei contratti di finanziamento, per cui vengono previsti dei valori soglia che l'azienda deve obbligatoriamente rispettare a pena del rientro anticipato del finanziamento concesso.

Con quale frequenza vanno calcolati i suddetti indici?

Di certo non è sufficiente calcolarli una sola volta all'anno, magari in occasione del bilancio; un'analisi del genere, se mi si consente il paragone, ricorda tanto le persone sovrappeso che si scrivono in palestra a maggio, illudendosi di non sfigurare al fatidico momento della prova costume. Nel documento contenente gli indicatori di allerta per la prevenzione della crisi d'impresa redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si legge che “il calcolo del DSCR si

basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti. Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario. Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili”. La periodicità proposta nel documento del CNDCEC è quella della redazione del DSCR (e del rapporto MOL/OF, aggiungo io) almeno ogni tre mesi; “tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario. Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo quanto previsto dall'OIC 30 o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto”.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

LA CASSA INTEGRAZIONE: “CROCE E DELIZIA”

di Caterina Caputo

Era circa un anno fa, e nessuno poteva immaginare la catastrofe che ci avrebbe travolti.

Ebbene sì, una catastrofe... morte e distruzione, queste sono le uniche parole, per spiegare ciò che è accaduto.

Da allora in poi tutto è cambiato e tutti abbiamo cercato di barcamenarci alla meno peggio per cercare di uscire indenni da questo *disastro*.

Naturalmente ne è conseguita una *catastrofe economica, una vera e propria ecatombe*.

Non ce' stato il tempo, e forse neanche i *ripatri* giusti per affrontarla, e dunque per evitare il peggio anche dal punto di vista economico. Si sono adattati strumenti che in realtà non era confacenti allo stato di calamità in cui ci si trovava.

Tra questi anche la Cassa integrazione, strumento di integrazione salariale, che in realtà non era stato mai pensato per affrontare un periodo di calamità così grave.

E così, a partire dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, per far fronte all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, è stata allargata la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e la Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), art. 1, commi 300-303, ha prorogato di **ulteriori 12 settimane la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), l'Assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga (CIGD)** di cui agli articoli 19-22 *quinquies* del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ebbene, seppur apprezzabile l'intento del legislatore, non si può non rilevare come l'erogazione di tali trattamenti da parte dell'Inps abbia subito rilevanti ritardi sin dal marzo scorso: vuoi per l'ingente mole di lavoro a cui l'Istituto ha dovuto far fronte nel corso dell'ultimo anno, e vuoi per le complicità legate ad una macchina burocratica lenta e farraginosa.

Si evidenzia, ad esempio, la necessità dell'accordo sindacale a livello regionale, richiesto ab origine dal decreto Cura Italia ai fini

della presentazione della domanda di accesso alla CIGD, nonché al meccanismo introdotto dal legislatore volto ad accordare un anticipo del 40% di tali trattamenti con pagamento diretto da parte dell'Inps (spesso oggetto di rigetto da parte dell'Istituto a causa di un cavillo tecnico legato al conteggio delle settimane effettivamente fruito).

Appare superfluo sottolineare come la situazione potrà subire un ulteriore aggravamento a seguito delle richieste avanzate nel mese di dicembre nonché nei mesi che seguiranno in vista delle risorse stanziare dalla Legge di Bilancio per il 2021. E Tali ritardi risultano principalmente connessi ad una normativa articolata e di difficile comprensione, nonché ad un iter procedurale che, nonostante alcune modifiche introdotte dal legislatore emergenziale, risulta ancora troppo complicato per poter garantire immediatezza e celerità nell'erogazione delle prestazioni.

A ciò si aggiunga che alcune pratiche, attualmente in giacenza presso l'Inps, risalgono addirittura al mese di marzo scorso.

Dal quadro sopra esposto emerge, pertanto, ora più che mai l'impellente necessità di garantire:

- da un lato un quadro normativo stabile e di immediata comprensione;
- dall'altro lato procedure semplici in grado sia di semplificare le modalità di presentazione delle istanze sia di accelerare l'erogazione delle prestazioni da parte dell'istituto.

Ed è evidente di come, in virtù del protrarsi dell'emergenza sanitaria, (e con essa della crisi economica), le integrazioni salariali continueranno ad essere riproposte dal nostro legislatore in un'ottica di sostegno alle realtà imprenditoriali ed ai loro dipendenti.

Forse, dopo quasi un anno di ritardi e di complicazioni burocratiche, è arrivato il momento di mettere in atto procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie in grado di adattarsi al meglio alle esigenze di immediatezza e celerità connesse ad una situazione per nulla ordinaria.

LA CASSA INTEGRAZIONE: “CROCE E DELIZIA”

La diretta conseguenza di tale argomentare, è che nei nostri studi la mole di lavoro si è moltiplicata: all'ordinario lavoro s'è aggiunta la gestione degli strumenti straordinari, atti a gestire l'epidemia ma anche a lenire la disperazione delle persone che rimaste a casa senza stipendi. E tali lavoratori hanno vessato le aziende e di conseguenza gli studi, per cercare di recuperare anche in tempi brevi ciò che gli era dovuto.

Noi professionisti ci siamo messi a disposizione dello Stato e dei *cittadini con coscienza e senso del dovere* e nei confronti della nostra categoria, ma nessuno ha cercato, *a livello tecnico procedurale*, di snellire un adempimento necessario per affrontare l'emergenza del periodo. Addirittura, il legislatore (con i successivi *decreti rilancio e ristori*) ha complicato ancora di più la procedura per l'accesso all'ammortizzatore sociale.

Ad ogni modo, qualche mese fa il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti Del Lavoro ha avanzato la richiesta di introdurre una moratoria generalizzata, per individuare un

unico periodo di copertura che potesse risolvere l'incertezza normativa creatasi con i numerosi decreti susseguitisi in questi mesi. E la stessa richiesta trova spazio nell'emendamento presentato da tutte le forze politiche al decreto legge n. 183/2020, (c.d. *“Mille proroghe”*), attualmente in discussione presso la Commissione della Camera dei Deputati per la conversione in legge (che dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2021).

“Ci auguriamo che questa proposta emendativa possa diventare definitiva con la conversione in legge del decreto così da rendere giustizia alle numerosissime situazioni di difficoltà operativa in cui si sono ritrovati gli studi dei Consulenti del Lavoro nell'ultimo anno, oberati di scadenze e adempimenti e in molti casi anche colpiti dal virus”.

Così diceva il Presidente Nazionale dei Consulenti del lavoro, dott.ssa **Marina Calderone** (in: *“Consulenti del Lavoro.it”* del 1.2.2021), alla quale va il plauso di aver saputo perorare le istanze della base, contrariamente ad altre rappresentanze nazionali.

SOCIETÀ COOPERATIVE

News

di Rino Rubino

Prime informative su alcune novità per la chiusura dei bilanci 2020

Di fronte alla straordinarietà dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica dovuta al Covid 19, il nostro legislatore ha promulgato una serie di provvedimenti che possono aver riflesso contabile nel bilancio 2020. *Tutti o la maggior parte di essi hanno come scopo principale quello di preservare direttamente o indirettamente la continuità aziendale.*

La valutazione della direzione aziendale deve essere fatta su una prevedibile futuro (non meno di 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio). Un soggetto aziendale è in continuità quando non vi sia: a) l'intenzione o la necessità di metterlo in liquidazione; b) l'intenzione di cessare l'attività o di assoggettarlo a procedure concorsuali. La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale è in capo alla Direzione dell'impresa. Ciò può essere stabilita dalla legge, dai regolamenti, o dai principi contabili. Possiamo avere pertanto: a) *Impresa senza difficoltà = Nessuna analisi di dettaglio*; b) *Impresa con presenza di difficoltà = Analisi del dettaglio con supporto di previsioni*. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze...(OIC 11).

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un com-

plesso economico funzionale destinato alla produzione di reddito (vedi Decreto Rilancio).

Sospensione ammortamenti: opportunità per le società cooperative?

L'emergenza epidemiologica COVID-19 ha impatti economici, finanziari e patrimoniali rilevanti sull'attività delle società.

Il "Decreto agosto" convertito dalla Legge n.126/2020 concede ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali la *facoltà di sospendere in tutto o in parte* il costo derivante dalla contabilizzazione nel Conto Economico delle quote di ammortamento, anche in deroga alle disposizioni civilistiche in materia (articolo 2426, comma 2, c.c.).

A seguito di tale eventuale sospensione, nasce l'obbligo di destinare a riserva indisponibile una quota di utile corrispondente all'ammortamento non effettuato in applicazione della sospensione degli ammortamenti.

Qualora l'utile d'esercizio non dovesse essere sufficiente, l'integrazione della riserva dovrebbe essere effettuata attingendo ad ulteriori riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante accantonamento di utili derivanti dagli esercizi successivi.

Successivamente nella Nota Integrativa dovranno esserci gli obblighi informativi riferiti alla ragione della deroga, all'importo della riserva indisponibile, e gli impatti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio. Tali obblighi derivano già dal Codice Civile (articolo 2426, comma 2): *"le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa"*. Inoltre, trattandosi di "cambiamento di stima", si rende applicabile il paragrafo 40 dell'OIC 29: un'informativa è necessaria ove il cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime... In tali casi la nota integrativa illustra: a) le ragioni del cambiamento; b) il criterio di

News

determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione; c) l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

Per quanto riguarda gli impatti fiscali: è possibile effettuare una deduzione extra-contabile, apportando una variazione in diminuzione ai fini Ires ed Irap. Si crea pertanto un disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale del bene ammortizzato. Si rende necessaria pertanto l'iscrizione della correlata fiscalità differita.

Anche le cooperative possono rinviare la copertura delle perdite anno 2020

La Legge Finanziaria 2021 già convertita in legge consente anche alle società cooperative come a tutte le altre società di capitali di rinviare a nuovo l'eventuale perdita derivante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 (*facoltà e non obbligo*).

Tale "possibilità" consente di evitare l'eventuale causa di scioglimento sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo.

Tali perdite dovranno essere dettagliatamen-

te citate nella nota integrativa, e tale operazione dovrà avere l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio anno 2020.

Approvati i Modelli Redditi 2021: casi- stiche particolari per le cooperative

Nello scorso mese di gennaio l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per le dichiarazioni dei Redditi 2021, con le relative istruzioni. Sono stati confermati i codici già presenti nel precedente modello. *Si sottolinea che il codice 11 utilizzato per l'esclusione dagli ISA deve essere utilizzato soltanto dalle società cooperative che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate.* Per le società cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n.20 del 09 settembre 2019). La stessa Agenzia delle Entrate con propria Circolare n.17 del 2 agosto 2019 ha altresì precisato che gli ISA non si applicano alle imprese sociali (le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto).

RIFLESSIONI

Un pieno per il motore della mia ripartenza

di Roberto Poliscchio

Un pieno di entusiasmo con un grande chef e tre vignaioli che hanno cambiato il mondo del vino! Dopo un lungo ed estenuante periodo di lavoro esigenza primaria irrinunciabile è stare bene e dedicare qualche ora a relax, gusto, rapporti umani. Sono abituato a lavorare in team, ma sono un “solista” e non mi piace fare “massa” quindi **scelgo con cura le persone con cui trascorrere del tempo conversando di vigne, vini e cibo per apprendere sempre di più**. Nel viaggio di andata mi fermo ad **osservare il mare della mia terra per fare una cospicua riserva di serenità ed equilibrio con la contemplazione**: sappiamo tutti il periodo che viviamo, chiunque di noi ha i suoi problemi grandi o piccoli; a ciascuno di noi è crollato, crolla e crollerà qualcosa di importante...è e sarà dura, per alcuni durissima, immagino. Ma bando al pessimismo almeno crediamoci. Per me, non è un’infatuazione che nasce in fretta e che magari muore subito, sono convinto e penso positivo perché in questi giorni **mi pare di percepire un atteggiamento nuovo - ai vertici** - necessario per uscire dalla crisi che attanaglia il Paese Italia. Non amo far

politica, sono convinto che ci sono due cose che attualmente possono salvarci: **aprire gli occhi e remare tutti nella stessa direzione**. La ricorderemo a lungo questa pandemia, uno dei periodi più brutti della storia d’Italia così sperando in una nuova stagione da affrontare con più coraggio mi sono concesso un pranzo a Cirò Marina (KR) dallo chef **Giuseppe Pucci** con **Sergio Arcuri, Cataldo Calabretta e Francesco De Franco**. Mi piace riservare un occhio di riguardo ai vignaioli indipendenti della FIVI Calabria e a cuochi: persone che con impegno costante e fruttuoso affrontano la loro attività! **Esistono in Calabria professionalità e talento**. Nella fotografia il piatto de < **A casalura** > “fagiolo poverello di Normanno e cefalo”. È il caso di segnalare che il locale è nella **guida ristoranti 2021 di Marco Gatti e Paolo Massobrio**. Proprio all’ultimo libro di Paolo **“Del bicchiere mezzo pieno”** ho pensato durante il tragitto del ritorno. Parla di persone **“con uno sguardo di positività sulla vita e sul proprio lavoro”**, nonostante tutto. Paolo Massobrio riserva molta attenzione alla sua attività e nel testo la concretizza con ritratti, raccon-



Un pieno per il motore della mia ripartenza



ti e descrizioni importanti e piacevoli: **“gli incontri speciali di una vita”** così lui titola l'introduzione. L'autore, molto noto nel settore dell'enogastronomia e collaboratore di importanti quotidiani, propone un affascinante viaggio tra persone conosciute per mestiere e per passione. Ho scoperto del nuovo e ho arricchito il mio patrimonio culturale e quello del Food & Wine; a me sono piaciuti moltissimo i seguenti scritti: Quello strano Brasile di Rocchetta Tanaro, Lo sguardo di una suora, Marco Gatti come lui nessuno, Silvana e il miglior amico, **Francesco Saliceti il food scout della Calabria** (cfr. pag. 176) che gestisce insieme la moglie

“Magnatum la Degusteria” a **Longobardi (CS)**.

Nella vita ci vuole colleganza! Nel volume ci sono tante “grandi persone” (50 storie) impossibile qui citarle tutte. Una cavalcata straordinaria a fianco uomini e donne dove < “possiamo vedere incarnata l'esperienza di una vittoria: l'esistenza di un significato proporzionato alle sfide del vivere... “. Ecco lo sguardo che fa la differenza. E quante volte l'ho incontrato in questa vita; quante volte ha cambiato il corso di una storia Sguardi che hanno dato colore alla vita stando sul terreno di quella che si chiama amicizia> (Paolo Massobrio)”. Nel limite del possibile diamo più spazio **al processo emozionale positivo, con la speranza sia di incontrare persone della stessa natura e sia di essere più consapevoli delle possibilità che la vita ci offre**, a prescindere. *Nel mio piccolo oggi ho incontrato persone speciali!*

Quelli attuali sono momenti in cui sovvienne la depressione, la rabbia e la disperazione possa essere questo breve articolo a generare un po' di benessere. Ripeto, so perfettamente che è dura, fatico comunque a dire “Dai, fatti coraggio”. Personalmente **mi affido alle parole di Don Antonio Riboldi** < ...Non bisogna avere paura, ma avere fiducia, perché c'è sempre qualcuno che ci accompagna e che si prende cura di noi> (cfr. Ascolta si fa sera – Mondadori – 2013 pag. 49).

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Finita la ricerca dei vivai di Cassiodoro, Gissing ritorna alla stazione per prendere il treno che lo condurrà fino a Reggio. Coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta la dignità e l'amor proprio dei calabresi incontrati lungo questo suo viaggio, che ormai volge al termine. Ne sono ulteriore occasione i due ferrovieri che lo hanno aiutato in questa sua escursione e l'umile, ma onesto, rinfresco offertogli dal facchino della stazione di Squillace. Moderna e interessante appare a noi oggi, così come allo scrittore inglese allora, la figura del giovane studente di San Sostene, Fedele De Luca, che ogni giorno viaggiava tra il suo paese e Catanzaro, per avere un'istruzione superiore.

Capitolo XVII (Parte seconda)

La grotta

Meditando su tutto ciò, mi allontanai dalla grotta e salii di nuovo verso la linea ferroviaria; anche i miei amici rimasero silenziosi e meditative. In maniera del tutto naturale, sospettavo che il motivo del loro silenzio fosse il desiderio di un ringraziamento materiale, e al momento opportuno feci un'offerta adeguata. Fu fatta, spero, con tutta la decenza del caso, perché sapevo di avere a che fare con il miglior genere di calabresi; ma né l'uomo giovialmente intelligente, né il simpatico sempliciotto, ebbero idea, neanche per un momento, di accettare quella proposta. Rifiutarono con tutta la loro dignità - seri, cortesi, irremovibili - e non appena mi scusai,

cosa che feci non senza enfasi, tornammo agli stessi rapporti di prima; ci congedammo gentilmente con una stretta di mano. Tale amor proprio è la cosa più rara in Italia a sud di Roma, ma in Calabria la trovai più di una volta.

Quando tornai alla stazione, ero sfinito dalla fame. Non c'era il ristorante e, a quanto pare, non c'era nessun posto nelle vicinanze dove si potesse acquistare del cibo, ma chiedendo al facchino, seppi che aveva l'abitudine di ospitare i viaggiatori più sprovveduti a casa sua, che era lì vicino e dove mi portò subito. Descrivere la stanza in cui mi venne servito il pasto sarebbe pura ingratitudine: nel mio ricordo, però, il paragone con l'Albergo Nazionale di Squillace è tutto a suo favore. Ebbi pane, salame, formaggio e, grazie al cielo, vino che potei mandar giù - anzi, poiché ciò potrebbe suonare come ingratitudine, sarebbe meglio dire che il vino era onesto e si poteva bere tranquillamente. Onesto fu anche il prezzo richiesto. Avrei dovuto ritenerlo a buon mercato anche a un prezzo dieci volte superiore, per l'improvvisa crescita di vigore fisico e mentale che ne derivò. La fortuna sia con lui, premuroso *facchino*(1) di Squillace! Ricordo il suo volto umano e il suo sorriso di piacere quando dicevo buono, e nuovamente buono, per tutto ciò che con modestia mi proponeva. La sua ospitalità mi fece partire con gioia, felice di aver visto l'inenarrabile paesino di montagna, tre volte felice di aver visto il Mons Moscius e di aver camminato lungo il fiume Pellena. La pioggia cadeva a torrenti, ma non mi importava più. Quando in quel momento arrivò il treno, trovai un angolo comodo e mi misi a pregustare, con un sospiro rilassante, le sette ore di viaggio che mi avrebbero portato in vista della Sicilia.

Nella carrozza sedeva uno scolareto con un libro aperto sulle ginocchia. Quando i nostri sguardi si erano incrociati due o tre volte e un sorriso ingenuo si era levato sul suo bel viso, io cominciai la conversazione e mi disse che andava tutti i giorni a scuola a Catanzaro da un piccolo posto, chiamato San Sostene, dove non c'erano scuole più vicine al di sopra delle elementari; un viaggio di circa sedici miglia a tratta e, da non sottovalutare per gli standard inglesi, ciò comportava anche cambiare alla Marina per il treno della valle e, infine, risalire il fianco della montagna con la diligenza. Il ragazzo era arros-

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

sito di gioia per la sua avventura: una vera avventura per lui incontrare qualcuno della lontana Inghilterra. Poco prima di fermarci a San Sotene, mi porse il suo biglietto da visita - perché ne aveva uno? - che portava il nome De Luca Fedele. Un ragazzo brillante e vivace, che sembrava possedere le migliori qualità della sua nazione. Vorrei poter vivere per sentirne parlare come di un uomo che rende onore all'Italia.

In quella stazione un altro compagno di viaggio prese il posto dello scolarotto; un prete, che presto si rivolse a me con un discorso cortese. Viaggiò solo per un breve tratto e, quando scese, indicò verso l'alto nell'oscurità (era scesa la notte) per mostrare la sua parrocchia di montagna, qualche miglio più in là nell'entroterra. Anche lui mi porse il suo biglietto da visita, aggiungendo un cordiale invito: allora scoprii che era *Parroco* di San Nicola a Badolato. Non chiederei di meglio che andarlo a trovare, in autunno, quando l'uva è matura sopra il Mar Ionio.

Fu una notte di tempesta. Quando finalmente la pioggia cessò, i fulmini balenarono incessanti sulle buie alture dell'Aspromonte. Più tardi sorse la luna e, fluttuando tra le nuvole sfarzosamente illuminate da essa, mostrò le onde bianche che si infrangevano sulla spiaggia. Ovunque si fermasse il treno, quella musica del mare mi entrava nelle orecchie: ora sembrava riecheggiare un verso di Omero, ora il ritmo più dolce di Teocrito(2). Qualunque pensiero si possa avere di giorno su questa lontana costa meridionale, le sue

notti rimangono consacrate ai poeti dell'Ellade. Nel doppiare Capo Spartivento(3), sforzai i miei occhi attraverso la luce della luna - purtroppo una luna calante, che aveva brillato nella sua pienezza la sera in cui ero salito a Catanzaro - per vedere le montagne siciliane che, alla fine, si levarono cupe contro la notte più tenue. Mi tornò alla memoria un viaggio in un'alba magnifica, anni fa, quando attraversai lo Stretto di Messina, e per tutto il giorno stetti ad ammirare l'Etna, fino a che il suo cono, solitario all'orizzonte, non brillò debole e lontano nel bagliore della sera - e l'indomani mi portò la prima vista della Grecia.

NOTE:

(1) Le parole in corsivo sono in Italiano anche nel testo originale inglese.

(2) Teocrito (Siracusa, 315 a.C. - 260 a.C. circa) è stato un poeta greco di Sicilia d'epoca ellenistica, inventore della poesia bucolica.

(3) L'attuale Capo Spartivento, nel comune di Palizzi, corrisponderebbe all'antico promontorio di Eracle. È considerato il promontorio più meridionale della penisola italiana, come scriveva già il geografo greco Strabone (Geografia, VI, 1, 7).

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Le nostre lavandaie di un tempo (quando ancora non esisteva la lavatrice). Queste donne andavano a lavare gli indumenti alle fiumare o alle fontane pubbliche nei “Vaschi”, non avendo nelle proprie abitazioni l’acqua corrente. Talune di queste alla fine portavano a casa dei clienti il bucato profumato e disinfettato con acqua calda, cenere e lavanda naturale; il fagotto dei panni sporchi che si raccoglieva si chiamava striscia. Da ricerche storiche l’ultima lavandaia si chiamava Rafela, veniva da Fondachello, ritirava le lenzuola che lavava alla Fiumarella e le riportava puntualmente.

La Città di Catanzaro commissionò allo scultore Giuseppe Scerbo un **monumento a Francesco Stocco**, patriota catanzarese e generale garibaldino, oltre che esponente della Giovine Italia. La statua, in marmo di Carrara, fu inaugurata nel 1898 e restaurata nel 2011, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Inizialmente il monumento venne collocato in Piazza Indipendenza ma nell’anno 1939 fu trasferito in Piazza Stocco dove, purtroppo, non è ben visibile. In questa immagine notiamo l’asfalto quasi assente, così come i marciapiede. Sembra una piazza metafisica, una di quelle dipinte da De Chirico.